



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO

**"MELVIN JONES - ORAZIO COMES"**

e-mail: [BAIC874009@istruzione.it](mailto:BAIC874009@istruzione.it)

sito web: [www.icjonescomes.it](http://www.icjonescomes.it)

via Melvin Jones, 11  
70043 - Monopoli (Ba)

Tel. / fax 080/887 68 54  
C.F. 93423560726

Circolare int. n. 15

Monopoli, 02/09/2019

A tutte le lavoratrici  
I.C. "Jones - Comes"

E p.c. Al RLS  
Ins. F. Palmirotta

**OGGETTO: Tutela delle lavoratrici**

Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53".

Visto che, ai sensi del D. Lgs. 81/08, **si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato** e quello delle ditte in appalto, sia pubbliche che private, che svolge attività presso le strutture della scuola, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata.

**Si ricorda a tutte le lavoratrici dell'Istituto Scolastico la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato.**

**A seguito di tale informazione**, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D. Lgs. 81/2008, **il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate**, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri ( art. 11, D. Lgs. 151/01) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, **ove necessario**, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio ( artt. 7, 12, D. Lgs. 151/01).

**Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età ( art. 6).**

Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque " la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, **a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente**, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, **attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro** " ( art. 20, D. Lgs. 151/01).

Si fa presente che **la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità**, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi commessa alle rispettive attività lavorative.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Annalisa La Sala

**La presente comunicazione costituisce atto ufficiale ai fini della formazione e informazione dei lavoratori.**